

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MANENTE

Seduta del 16/04/2020

### FATTO

Con ricorso presentato in data 17/12/ 2019 parte attrice, premesso di aver stipulato in data 29/10/2007 con l'intermediario convenuto un contratto di mutuo fondiario ipotecario indicizzato al franco svizzero e di avere richiesto nel marzo del 2019 il conteggio informativo per un'eventuale anticipata estinzione, ha impugnato le modalità di calcolo utilizzate dal resistente.

Detto in estrema sintesi, il ricorrente ha contestato la mancata o insufficiente informativa in fase precontrattuale sul meccanismo di doppia conversione previsto dall'art.7 del contratto ed ha chiesto che l'intermediario "*non conteggi quanto indicato alla voce "rivalutazione" nel prospetto informativo per l'estinzione anticipata*" del mutuo.

L'intermediario resistente ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali, dopo aver affermato la legittimità e la trasparenza del proprio operato ed illustrato il funzionamento dei meccanismi di indicizzazione propri del contratto di mutuo e la conseguente incidenza degli stessi sull'elaborazione del conteggio estintivo, ha eccepito che, in ogni caso, la domanda afferisce esclusivamente ad una questione sulla nullità di una clausola contrattuale del contratto stipulato nel 2007.

Conseguentemente l'intermediario ha chiesto al Collegio, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza temporale dell'ABF e, in via subordinata, nel merito, sulla scorta di articolate considerazioni, di respingere il ricorso perché infondato.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene, nella sua essenza, alla contestazione delle modalità di calcolo previste dall' art. 7 del contratto *inter partes* utilizzate dall'intermediario per il conteggio estintivo di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri.

L'art. 7 stabilisce che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, *<<ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro (...) nel giorno dell'operazione di rimborso>>*. In altri termini la norma contrattuale prevede un meccanismo di doppia conversione valutaria, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente una riconversione in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

A questa clausola è correlata quella dell'art. 7 *bis* ("Conversione"), che regola la *«conversione del tasso riferito al Franco in uno riferito all'Euro»* su opzione della parte mutuataria e nel successivo comma 5 precisa che l'operazione descritta viene eseguita *«dopo avere decurtato il saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero»* collegato al mutuo.

Così descritto l'assetto contrattuale, si tratta preliminarmente di verificare la competenza del Collegio *ratione temporis* in merito alle questioni sollevate con il ricorso.

Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che un esame della questione di nullità delle citate clausole del contratto di mutuo porterebbe necessariamente il Collegio a verificare l'effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento stesso della stipulazione del mutuo, cioè all'ottobre del 2007, quindi un'epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell'Arbitro (cfr. Sezione I, par. 4 delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* emanate dalla Banca d'Italia, secondo cui *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009"*).

Quanto precede non impedisce tuttavia al Collegio di affermare invece la propria competenza a conoscere della domanda sotto altro profilo, in ragione di un'interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall'intermediario in pendenza del rapporto di mutuo – la predisposizione dei conteggi di anticipata estinzione sulla base del meccanismo della doppia conversione, avvenuta, nel caso in esame, nel 2019, dunque successivamente al 1 gennaio 2009 - e non sull'interpretazione *ab origine* di una clausola negoziale dello stesso (in questo senso cfr., tra le altre, le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 5855/2015 e 5866/2015).

Questa prospettiva, comunque, non può prescindere dal costante orientamento del Collegio di Coordinamento (cfr. le decisioni sopra citate), che, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza n. 3995 del 24

giugno 2014) e dell'insegnamento della Suprema Corte sulle conseguenze dell'invalidità della clausola concernente le modalità di calcolo degli interessi (cfr. Cass. n.20686/2013), ha ritenuto l'abusività della clausola di duplice conversione ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo con conseguente applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (nella specie l'art.125-sexies, 1° comma, T.U.B).

Ne consegue, così come statuito per altre posizioni decise da questo Arbitro proprio in relazione alla medesima clausola di cui all'art. 7 oggetto di contestazione (cfr. decisioni 2451/2017, 2578/2017, 4917/2017, 7301/2017), che l'intermediario resistente dovrà svolgere il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola valutaria di cui si è detto.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA